

di concerto con

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*" e in particolare, l'articolo 13, comma 7;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e in particolare, l'articolo 1, commi 241-246;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 gennaio 2011, n. 30, recante "Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto, ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato confermato Presidente dell'Inail;

VISTO l'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che "Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è incrementato della somma di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dell'Inail per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Di tale riduzione è fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese, non si applica



di concerto con

l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto";

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto ministeriale n. 30 del 2011, il quale prevede che "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'Inail, sentito il Comitato amministratore del Fondo, è determinata la misura della prestazione aggiuntiva e del conguaglio";

VISTO il capitolo 4378 "somme da trasferire all'Inail per il finanziamento del fondo per le vittime dell'amianto" dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 25 "Politiche previdenziali" Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" – Azione 11 "indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali";

VISTO l'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, in base al quale l'onere a carico dello Stato, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, è determinato in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

VISTA la nota tecnica del 22 marzo 2018, elaborata dalla Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, con la quale l'Istituto ha stimato che la spesa media annua nel triennio 2018-2020 per ratei di rendita da patologie asbesto-correlate da erogare ai beneficiari del Fondo è pari a 245 milioni di euro, e che, pertanto, la misura percentuale media della prestazione aggiuntiva per il triennio 2018-2020 sarebbe pari al 20% della rendita annua;

VISTA la nota del 29 marzo 2018 con la quale l'Inail ha proposto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione della prestazione aggiuntiva nella misura complessiva del 20%, per il triennio 2018-2020;

VISTA la nota del 12 aprile 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES ha rappresentato che " la quantificazione dell'Inail della misura della prestazione per il triennio (20%) basandosi sulla spesa per ratei di rendita da patologie asbesto correlate, che risulterebbe in crescita, dovrebbe prudenzialmente essere parametrata al valore di spesa massimo del triennio 2018-2020 e non sul valore medio del triennio medesimo";



di concerto con

VISTA la nota del 17 aprile 2018 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio legislativo, ha rappresentato che "non si hanno osservazioni da formulare in ordine alla prospettata determinazione della prestazione aggiuntiva per il triennio 2018-2020 e sulle modalità di erogazione";

VISTA la delibera n. 15 del 4 luglio 2018 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail, di approvazione della variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2018, di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 280 del 19 giugno 2018;

VISTA la nota del 18 luglio 2018 dell'Inail e l'allegata nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale in data 10 maggio 2018, con le quali l'Istituto ha fornito ulteriori elementi per quantificare la prestazione aggiuntiva nella misura complessiva del 20% per ciascuno degli anni 2018-2020;

VISTA la nota del 9 agosto 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo – economia ha rappresentato che "con riguardo alla stima della spesa per ratei di rendita da patologia asbesto correlate per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 si ritiene più opportuno, per la corretta gestione della prestazione, la fissazione della percentuale nella misura del 20 per cento per il solo anno 2018, rinviando la fissazione della percentuale per gli anni successivi in un secondo momento, quando saranno disponibili elementi più aggiornati anche in relazione alla gestione del beneficio per l'anno 2018";

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 381 del 24 settembre 2018, recante "Fondo vittime dell'amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi 241-246 e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30. Determinazione della misura complessiva della prestazione aggiuntiva per l'anno 2018" che ha determinato la prestazione aggiuntiva nella misura complessiva del 20% per l'anno 2018;

VISTA la nota del 16 ottobre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato che, in riferimento alla determinazione del Presidente dell'INAIL n. 381 del 24 settembre 2018, "non si hanno osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento";



di concerto con

DECRETA

La misura complessiva della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2018 è fissata in misura pari al 20%.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, 18 DIC 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Luigi Di Maio

Giovanni Tria